

Piazza Municipio n. 13
Telefono (0438) 498811
Fax (0438) 492190
Codice fiscale: 82006050262
Partita Iva: 00798510269



COMUNE DI
MARENO DI PIAVE
Provincia di TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione n. 10
in data 27/04/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019. Istituzione.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19.30** nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Presidente con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in seduta Pubblica e di 1^a convocazione, sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Cattai Gianpietro	X		8	Marcon Lisa		X
2	Modolo Andrea	X		9	Marcon Manuela		X
3	Capra Sergio	X		10	Cattelan Daniele	X	
4	Dall'Ava Christian	X		11	Bortoluzzi Rolando	X	
5	Ceschel Alberto	X		12	Tovenati Francesco		X
6	Lot Antonella	X		13	Manzato Erika		X
7	Fagaraz Marta	X					
					TOTALI	9	4

Assiste alla seduta il dott. Carmela Cipullo Segretario del Comune.

Assume la presidenza il Sig. Alberto Ceschel, nella sua qualità di Presidente, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI DI COMPETENZA

(artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale controlli interni)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica	Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Paolo Sartor	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lionella Montagner

La riunione del Consiglio Comunale si è tenuta a porte aperte, nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del **Sindaco, Gianpietro Cattai**, e gli interventi che ne sono seguiti il cui testo, deregistrato da supporto informatico, è riportato in allegato;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 1, comma 816, della L. n. 160 del 27/12/2019 dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. n. 160 del 27/12/2019: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8 è stato disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 19/07/1994 e s.m.i.;
- Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 19/07/1994 e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 147 del 22/02/1994 *“Imposta comunale sulla pubblicità – Diritto sulle pubbliche affissioni – Comune di Classe V^a – Tariffe in vigore dall'anno 1994”*;
- Deliberazione di C.C. n. 44 del 19/07/1994 *“Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comune di classe V – Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994”*;
- Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 60/CP in data 07/09/1994 *“Elementi integrativi, richiesti dal CO.RE.CO., alla deliberazione consigliare n. 44 del 19.7.1994 avente ad oggetto “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comune di classe 5^a - Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994”*”;
- Deliberazione di C.C. n. 54 del 28/09/1995 *“Modifica alle tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.”*;
- Deliberazione di C.C. n. 45 del 10/07/1997 *“Adeguamento del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e delle tariffe.”*;

VISTA che il comma 817 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 che dispone: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, formato da n. 46 articoli e comprensivo degli allegati 1 e 2, unita sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 che dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;
- l'articolo 42, comma 2 lettera f) del TUEL;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VALUTATO che, in base ai propri programmi ed alle esigenze di speditezza operativa per

assicurare il rispetto della tempistica prevista, risulti necessario procedere con urgenza all'attuazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- del Revisore Unico ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 7, del TUEL;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri della Lista "Lega – Liga Veneta Salvini": Daniele Cattelan, Rolando Bortoluzzi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
3. di approvare il «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 46 articoli e comprensivo degli allegati 1 e 2, che si unisce sub A) alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe e coefficienti del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal primo gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva separata votazione resa sempre per alzata di mano, con voti: favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri della Lista "Lega – Liga Veneta Salvini": Daniele Cattelan, Rolando Bortoluzzi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Alberto Ceschel

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmela Cipullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Lì, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

TESTO DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.

SEGRETARIO: Scusa Presidente, c'è un errore di battitura nell'oggetto, è istituzione.

PRESIDENTE: Giusto, quindi è istituzione del canone patrimoniale di concessione.

SEGRETARIO: La proposta era corretta.

SINDACO: La legge di bilancio per l'anno 2020, appunto la legge 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni e sostituisce la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e i canoni di cui all'art. 27 del Codice della Strada.

La legge prevede ovviamente che il canone è disciplinato dagli Enti con un regolamento da adottare in Consiglio comunale, e quindi è questo il motivo per il quale porto all'attenzione del Consiglio Comunale appunto l'adozione del canone, come detto poco fa.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sono stati sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le modifiche delle tariffe. Il Regolamento del Canone patrimoniale unico avrà decorrenza 1° gennaio 2021.

L'ufficio comunale ha predisposto la bozza di regolamento che è stata consegnata a tutti i Consiglieri, sul quale ovviamente vi è il visto di regolarità tecnica e il visto del Revisore, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti.

Quindi con questa delibera chiedo al Consiglio Comunale di istituire il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della legge 160; di approvare il Regolamento comunale, come da bozza consegnata; di dare atto anche che la Giunta Comunale provvederà alla definizione e approvazione delle tariffe o coefficienti del canone nel rispetto del Regolamento approvato con la presente deliberazione.

Il tutto con decorrenza 1° gennaio 2021.

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Chiedo ai Consiglieri se ci sono delle domande.
Consigliere Bortoluzzi.

CONS. BORTOLUZZI: Prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno vorrei agganciami a questa legge, i Comuni... che potrà essere anche un momento di discussione magari in altri Consigli, riguardo le pubbliche affissioni che ci sono nelle nostre strade a livello comunale, e specialmente in prossimità delle rotonde. Allora, Codice della Strada, articolo, non mi ricordo... 151 o 131 - fa divieto assoluto di affissioni lungo le strade provinciali, comunali e anche sulle rotonde perché la cosa distoglie l'attenzione di chi guida.

Allora, perlomeno visto che a tutt'oggi anche a livello specialmente della rotonda, là dai Magazzini Zanchetta, anche oggi abbiamo due bei striscioni, che perlomeno invece di postarli sulla recinzione della rotonda, perlomeno di spostarli all'interno del terreno privato o del Comune. Con il dottor Sartor a suo tempo avevamo visto per trovare una soluzione, però eravamo sempre obbligati a non fare nessun documento, perché appunto il Codice della Strada fa divieto di queste affissioni o manifesti, striscioni... Allora perlomeno per noi, come Comune, come Giunta Comunale, dovremmo perlomeno dare noi il buon esempio. Per esempio anche negli altri anni c'era sulla circonvallazione "Cinema sotto le stelle", quindi sono tutte cose che non sono lecite e perlomeno, ripeto, non applicarle lungo la recinzione, lungo la strada, perlomeno all'interno di terreni o privati o pubblici. Mi sembra una cosa che...

SINDACO: Va bene.

CONS. BORTOLUZZI: ... distoglie, distoglie... ho approfittato e mi sono agganciato perché si parla qua di pubbliche affissioni e tariffe, quindi potrebbe essere una questione di discussione e approvazione nei prossimi Consigli Comunali.

SINDACO: Certo.

CONS. BORTOLUZZI: Per quanto riguarda l'approvazione passo la parola al Capogruppo.

PRESIDENTE: Non so se il Sindaco voleva...

CONS. BORTOLUZZI: Se vuole rispondere...

SINDACO: Rispondo certo, faccia pure le domande eventualmente o altre...

Intervento fuori microfono

SINDACO: Okay. Va bene, faccio verificare se è così, se possiamo trovare una sistemazione più arretrata lo faremo, altrimenti su richiesta...

CONS. BORTOLUZZI: Perlomeno allora...

SINDACO: Su vostra segnalazione, vostra richiesta faremo rimuovere i cartelli...

CONS. BORTOLUZZI: Perché appunto a maggior ragione come Amministrazione dovremo noi dare il buon esempio per primi. Anche oggi ci sono due striscioni inerenti all'Amministrazione Comunale, uno quello della Pro Loco, e l'altro Vivaldi, Istituto Musicale. Quindi sono cose che... proprio due striscioni sulla recinzione della rotonda.

SINDACO: Sì sono due associazioni comunali, non è roba dell'Amministrazione Comunale però, ripeto, nessun problema; facciamo verificare e se possiamo metterli all'interno, mettiamoli all'interno...

CONS. BORTOLUZZI: Perlomeno all'interno...

SINDACO: Altrimenti se non ci sono sistemazioni su vostra richiesta li faremo rimuovere senza problemi.

CONS. BORTOLUZZI: Era appunto per portare a conoscenza questa...

SINDACO: Certo, grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altre domande? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Consigliere Cattelan.

CONS. CATTELAN: Ci asteniamo.

PRESIDENTE: Consigliere Dall'Ava.

CONS. DALL'AVA: Favorevoli.

PRESIDENTE: Passiamo alle votazioni.
Voti favorevoli? Dichiarazioni di astensione?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità.
Voti favorevoli? Dichiarazioni di astensione?

VOTAZIONE I.E.

PRESIDENTE: Quindi con 7 voti favorevoli e 2 dichiarazioni di astensione si istituisce il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 come da proposta di deliberazione n. 2 e si è votata anche l'immediata eseguibilità.

ALLEGATO A)

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Provincia di Treviso



Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, artt. 816-836)

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mareno di Piave, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2
Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la segnalazione di inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano per il commercio su aree pubbliche e relativo regolamento, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 in data 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - documentazione fotografica;
 - progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del

procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi i diversi termini espressamente previsti dal Comune per i singoli procedimenti.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella

documentazione di cui all'articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 8

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 9

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 18 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 18 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 11

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 31, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 13

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro due mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza previsti dal presente regolamento, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 14

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 16

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 17

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine

cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 18
Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19
Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di uso pubblico per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod. civ.) o mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 20
Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche

abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 21

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Mareno di Piave.
2. In caso di gestione diretta la Giunta comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 22

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Mareno di Piave alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 9628 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato 1);

- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 23

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini del computo del canone.

Articolo 24

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in

cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie soggetta al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a

copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad euro 10,33.

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in una unica zona alla quale si applicano le tariffe e coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato 1. Per ciascuna categoria (zona) si applicano le tariffe e coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità e tariffe

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'articolo 25, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ

PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'articolo 25, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

4. Le tariffe ed i coefficienti di cui al presente articolo sono fissati dalla Giunta comunale e potranno essere oggetto di variazione.

Articolo 27 **Riduzioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale.
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;

- f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- g) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- h) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- i) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- j) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- l) per le occupazioni temporanee nella fascia oraria ricompresa tra le ore 6 e le ore 14, si applica una riduzione del 25%. Per le occupazioni temporanee nella fascia oraria residua, si applica una riduzione del 75%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 28

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) le occupazioni finalizzate alla realizzazione di manifestazioni o eventi, patrocinati dal Comune, organizzati da associazioni, parrocchie ed enti che non abbiano finalità di lucro;
- o) occupazioni per commercio ambulante itinerante: soste fino a due ore;
- p) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- q) occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 29

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto entro il 30 aprile di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 30

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;

- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 31 **Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 32 **Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 33 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,33.

Articolo 34 **Mercati**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale e coefficienti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione come individuate dall'allegato 1 del presente regolamento, alla tipologia, alla durata e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera e coefficienti in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione individuata con l'allegato 1 del presente regolamento, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie/zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, come individuate nell'allegato 1 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla tariffa e coefficienti relativi al settore merceologico determinati dalla

Giunta comunale ed alla durata. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 7.
9. Gli operatori di mercato giornalieri (spuntisti) dovranno effettuare il versamento preventivo secondo le modalità espressamente indicate.
10. Il canone dovuto dal titolare assegnatario di una concessione deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare sia pari o inferiore a 258,00 euro. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/04, il 31/07 ed il 31/10, qualora l'importo sia superiore a 258,00 euro.
11. Le tariffe di cui al presente articolo potranno essere variate di anno in anno dalla Giunta comunale;
12. Per motivate e straordinarie situazioni può essere disposta l'esenzione temporanea, per determinati periodi, del canone di occupazione sia per gli operatori assegnatari di concessione di posteggio, che giornalieri (precari).

Articolo 35 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37
Gestione del servizio

1. Il Comune di Mareno di Piave mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Mareno di Piave garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti predisposti allo scopo.

Articolo 38
Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 7,12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 12,60 corrispondente al 22,5% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa 56,00 corrispondente al 77,5% della superficie disponibile.

Articolo 39
Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019 salvo modifiche determinate con delibera della Giunta comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 40
Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui scelti fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.

Articolo 41
Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 42
Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43
Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 44

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'articolo 43, comma 10, del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 30.

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 45
Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 19/07/1994 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 147 approvata dalla Giunta comunale in data 22/02/1994 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 19/07/1994 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 44 approvata dal Consiglio comunale in data 19/07/1994 e s.m.i. restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per l'anno 2021 il termine di versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è differito al 31 maggio. E' inoltre differito al 30 settembre 2021 il canone per le occupazioni di mercato.

Articolo 46
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 1^a CATEGORIA

ALLEGATO 1

N° ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	
1	Strada	Capoluogo	Via	Roma (da incrocio con Via Cal di Pagliata a incrocio con Piazza Municipio)
2	"	"	Via	Brigata Piave
3	"	"	Via	Molino
4	"	"	Via	Tiepolo
5	"	"	Via	Canova
6	"	"	Via	Della Liberazione
7	"	"	Via	Biffis (da incrocio con Via Liberazione al civico N. 29 compreso e incrocio con Via Tiepolo)
8	"	"	Via	Cal di Pagliata
9	"	"	Via	Palladio
10	"	"	Via	Verne
11	"	"	Via	Delle Margherite
12	"	"	Via	Trento
13	"	"	Via	Del Bersagliere
14	"	"	Via	Dei Tulipani
15	"	"	Via	Brescia
16	"	"	Via	Treviso
17	"	"	Via	Tariosa
18	"	"	Via	Cavalieri di Vittorio Veneto
19	"	"	Vicolo	Degli Alpini
20	"	"	Via	Calnessa
21	"	"	Via	Papa Luciani
22	"	"	Via	4 Novembre (da incrocio con Via Calnessa ad incrocio con Via Papa Luciani e fino ai civici 2 e 7 compresi)
23	Piazza	"	Piazza	Municipio
24	"	"	Piazza	Vittorio Emanuele 3°
25	Strada	"	Via	Conti Agosti (da incrocio con Piazza Municipio fino ai civici 90 e 153 compresi)
26	"	"	Via	San Pio X (da incrocio con Piazza Municipio a incrocio con Via S. Lorenzo escluso la Scuola Materna)
27	"	"	Via	Papa Giovanni 23°
28	"	"	Via	Suor Rosaria
29	"	"	Via	Cal Larga (da incrocio con Piazza Municipio a incrocio con Via Stadio)
30	"	"	Via	Mazzini
31	"	"	Via	Stadio
32	"	"	Via	Toscana
33	"	"	Via	Campi (da incrocio con Via Verri e fino ai civici 4 e 5 compresi)
34	"	"	Via	Cavarzerani
35	"	"	Via	Lombardia
36	"	"	Via	Montegrappa
37	"	"	Via	Rosselli
38	"	"	Via	Cavour
39	"	"	Via	Matteotti
40	"	"	Via	De Gasperi
41	"	"	Via	Italia '61

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 1^a CATEGORIA

42	"	"	Via	Verri (da incrocio con Via Conti Agosti ad incrocio con Via Cal di Pagliata)
43	"	"	Via	Delle Ginestre
44	"	"	Via	Dei Boeri
45	"	"	Via	Campolongo (limitatamente al tratto ricadente in area produttiva)
46	Piazza-Strada	"		Area per il mercato e vendita prodotti agricoli
47	Piazzale	"		Centro culturale "Conti Agosti"
48	Piazzale	"		Piazzale antistante ed area stadio comunale
49	"	"		Via Calmessa - Area per sagra patronale tra Chiesa e Cimitero
50	"	"		Piazzale ed area impianti sportivi Mareno Capoluogo
51	Strada	Fraz. Bocca di Strada	Via	C. Agosti (da sottopasso autostrada a confine con il Comune di S. Lucia di Piave)
52	"	"	Via	Ungheresca Nord (da incrocio con Via C. Agosti ad incrocio con Via Friuli)
53	"	"	Via	Friuli
54	"	"	Via	Madonnetta
55	"	"	Via	Ungheresca Sud (da incrocio con Via C. Agosti ad incrocio con via Distrettuale)
56	"	"	Via	Gere
57	"	"	Via	Cadore
58	"	"	Via	Manzoni
59	"	"	Via	Leopardi
60	"	"	Vicolo	Aosta
61	"	"	Via	Sant'Anna (da incrocio con Via Conti Agosti ai civici 17 e 34 compresi)
62	"	"	Via	Distrettuale (da incrocio con Via C. Agosti ai civici 30 e 39 compresi)
63	"	Fraz. Ramera	Via	Pellizzoli
64	"	"	Via	Ungheresca Nord (dal ponte sul fiume Monticano fino al corso d'acqua Torsa)
65	"	"	Via	Conegliano
66	"	"	Via	4 Novembre (da incrocio con Via Conegliano a incrocio con Via Ungheresca Nord)
67	"	"	Via	Micellina (tratto da Via Ungheresca Nord a sottopasso A27)
68	"	"	Via	Sarano (da incrocio con Via Ungheresca Nord a cavalcavia di Via Conegliano sul fiume Monticano)
69	"	"	Via	Udine
70	"	"	Via	Monticano (da incrocio con Via Ungheresca Nord a sottopasso autostrada)
71	"	"	Via	Marzabotto
72	"	"	Via	Gorizia
73	"	"	Via	Trieste
74	"	"	Via	Galilei
75	"	"	Via	Fermi
76	Area Verde	"		Aree verdi di proprietà comunale in Via Galilei
77	Strada	"	Via	B. Croce

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 1^a CATEGORIA

78	"	"	Via	Liguria
79	"	"	Vicolo	Monte Schiara
80	"	Capoluogo	Via	Del Guadon
81	"	"	Vicolo	Dell'Artigliere
82	"	"	Vicolo	Donatori del Sangue
83	"	"	Via	Padre Marco d'Aviano
84	"	"	Vicolo	Po
85	"	"	Vicolo	Sile
86	"	Fraz. Bocca di Strada	Vicolo	Beato Frà Claudio
87	"	"	Vicolo	Don Luigi Monza
88	"	"	Vicolo	G. Pascoli
89	"	Fraz. Ramera	Via	L. Einaudi
90	"	"	Via	Piemonte
91	"	Fraz. Bocca di Strada	Via	Veneto
92	"	Fraz. Bocca di Strada	Vicolo	Santa Rita
93	"	Fraz. Bocca di Strada	Vicolo	Santa Lucia
94	"	Capoluogo	Vicolo	Calle Spin

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 2^a CATEGORIA

N° ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	
1	Strada	Fraz. Soffratta	Via	Della Vittoria
2	"	"	Via	Biffis (dal civico N. 31 ed incrocio Via Tiepolo all'incrocio con Via Madonna della Salute)
3	"	"	Via	Roma (dall'incrocio con Via Cal di Pagliata all'incrocio con Via Verri)
4	"	"	Via	Madonna Della Salute
5	"	"	Via	Polacco
6	"	"	Via	Diaz
7	"	"	Via	Redipuglia
8	"	"	Via	Verri (dall'incrocio con Via Cal di Pagliata all'incrocio con Via Roma)
9	"	"	Via	Via Concordia
10	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Colonna (dai Civici N. 5 e 18 compresi fino al sottopasso autostrada)
11	"	"	Via	Ungheresca Sud (dai civici N. 71-108/A ad incrocio con Via Colonna)
12	"	"	Via	Ungheresca Sud (da incrocio con via Colonna ai civici N. 122/A e 109/A compresi)
13	"	"	Via	Piavesella
14	Piazzale	"		Area per manifestazione ricreativa Borgo Carnielli
15	Strada	Fraz. Soffratta	Vicolo	Beato Padre Pio
16	"	Fraz. S.Maria del Piave	Vicolo	Belluno
17	"	"	Via	Venezia
18	"	"	Vicolo	Padova

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 3ª CATEGORIA

N° ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	
1	Strada	Mareno di Piave	Via	4 Novembre (esclusi tratto da incrocio Via Calmessa a incrocio Via Papa Luciani e fino ai civici 2 e 7 compresi e tratto da incrocio con Via Conegliano a incrocio Via Ungheresca Nord)
2	"	Loc. Campagnola	Via	Aquileia
3	"	Fraz. Ramera	Via	Balbi
4	"	Fraz. Soffratta	Via	Baradei
5	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Barca
6	"	Mareno di Piave	Via	Bidoli
7	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Bolda
8	"	Mareno di Piave	Via	Cacciatori Delle Alpi
9	"	"	Via	Cal Larga (escluso tratto da incrocio Piazza Municipio a incrocio Via Stadio)
10	"	"	Via	Campagnola
11	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Campana
12	"	Mareno di Piave	Via	Campi (escluso tratto da incrocio Via Verri ai civici 4 e 5 compresi)
13	"	Fraz. Ramera	Via	Campolongo (escluso il tratto ricadente nella zona produttiva)
14	"	"	Via	Carnia
15	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Castaldia
16	"	Fraz. Soffratta	Via	Catisella
17	"	"	Via	Cave
18	"	Loc. Cittadella	Via	Cittadella
19	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Colonna (escluso tratto dai civici 5 e 18 compresi fino a sottopasso autostrada A27)
20	"	Mareno di Piave	Via	Conti Agosti (escluso tratto da incrocio Piazza Municipio fino ai civici 90 e 153 compresi)
21	"	Fraz. Soffratta	Via	Costa D'Africa
22	"	"	Via	Conti Agosti (escluso tratto da sottopasso Autostrada A 27 a confine con Comune S.Lucia di Piave)
23	"	Fraz. Soffratta	Via	Dei Camilli
24	"	Fraz. Soffratta	Via	Del Chilo
25	"	Mareno di Piave	Via	Del Roccolo
26	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Del Zanco
27	"	Fraz. Soffratta	Via	Delle Chizze
28	"	Fraz. Bocca di Strada Fraz. S.Maria del Piave	Via	Distrettuale (escluso tratto da incrocio con Via Conti Agosti ai Civici 30 e 39 compresi)
29	"	"	Via	Donà Dalle Rose
30	"	"	Via	Grave
31	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Hospitale
32	"	"	Via	Mantese
33	"	Fraz. Ramera	Via	Marmarole
34	"	"	Via	Micellina (da sottopasso autostrada A27 a Via Monticano)
35	"	"	Via	Monticano
36	"	Fraz. Soffratta	Via	Moranda
37	"	Mareno di Piave	Via	Morer Delle Anime
38	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Piave
39	"	Loc. Campagnola	Via	Portelle
40	"	"	Via	Ravenna

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N. 160/2019 - SUDDIVISIONE TERRITORIO 3^a CATEGORIA

41	"	Fraz. Ramera	Via	Rossette
42	"	Loc. Campagnola	Via	Rovereto
43	"	Fraz. Soffratta	Via	San Felice
44	"	Mareno di Piave	Via	San Francesco
45	"	"	Via	San Francesco
46	"	"	Via	San Marco
47	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	San Michele
48	"	Mareno di Piave	Via	San Pio X° (escluso tratto da incrocio Piazza Municipio a incrocio Via S. Lorenzo esclusa Scuola Materna)
49	"	Fraz. Bocca di Strada	Via	S.Anna (escluso tratto da Via Conti Agosti - incrocio - ai civici 17 e 34 compresi)
50	"	Loc. Campagnola	Via	Sant'Antonio
51	"	Fraz. Ramera	Via	Sarano (escluso tratto da incrocio con Via Ungheresca Nord a cavalcavia di Via Conegliano sul fiume Monticano)
52	"	Mareno di Piave	Via	Serravalli
53	"	"	Via	Strada Nuova
54	"	Fraz. S.Maria del Piave	Via	Traversa
55	"	Fraz. Ramera	Via	Ungheresca Nord (esclusi tratto da incrocio con Conti Agosti ad incrocio Via Friuli, tratto da ponte fiume Monticano Ramera fino a corso d'acqua "Torsa")
56	"	Fraz. Soffratta	Via	Valdoni
57	"	"	Via	Vazzoletta
58	"	Mareno di Piave	Via	Verri (esclusi tratto da incrocio Via Conti Agosti a incrocio di Via Cal di Pagliata e tratto da incrocio Via Cal di Pagliata a incrocio Via Roma)
59	"	Fraz. Soffratta	Via	Zanin
60	"	Fraz. Ramera	Vicolo	Cansiglio
61	"	Fraz. Bocca di Strada	Vicolo	Parigi
62	"	Mareno di Piave	Vicolo	S. Liberale
63	"	Fraz. Bocca di Strada Fraz. S. Maria del Piave	Via	Ungheresca Sud (escluso tratto dai civici 71 - 108/A compresi ad incrocio con Via Colonna, ed escluso tratto da incrocio con Via Colonna ai civici 122/A - 109/A compresi)
64	"	"	Vicolo	IV Novembre
65	"	"	Via	San Lorenzo
66	"	Fraz. ramera	Vicolo	Martiri di Marcinelle

ALLEGATO 2

COMUNE DI MARENO DI PIAVE - IMPIANTI ADIBITI A PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Vittorio Emanuele	Via Molino	PLANCIA A MURO	200x140	45.84494112	12.35540438
2	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Vittorio Emanuele	Via Molino	PLANCIA A MURO	200x140	45.84491987	12.35536717
3	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Polacco	civico n. 18	BACHECA	140x100	45.84241354	12.36431602
4	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Polacco	incrocio Via Madonna Della Salute	STEND. B.LE	200x140x2	45.84348863	12.36507174
5	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Polacco	Chiesa	STEND. B.LE	140x100x2	45.84367314	12.36482665
6	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Polacco	Chiesa	STEND. B.LE	200x140x2	45.84370444	12.36477803
7	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Conti Agosti	civico n. 69	STEND. M.LE	200x140	45.84417086	12.34667346
8	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Municipio	Municipio	STEND. B.LE	140x200x2	45.84076035	12.35184677
9	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Municipio	Municipio	STEND. B.LE	140x200x2	45.84076105	12.35192221
10	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Municipio	Municipio	STEND. B.LE	140x100x2	45.84076268	12.3519963
11	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Strada Nuova	Via Distrettuale	STEND. M.LE	140x200	45.83608755	12.32557587
12	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Conti Agosti	civico n. 298	STEND. B.LE	140x100x2	45.84858422	12.31323671
13	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Conti Agosti	civico n. 381	STEND. B.LE	140x200x2	45.84857347	12.31297955
14	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Conti Agosti	civico n. 381	STEND. B.LE	140x200x2	45.84858001	12.31296413
15	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ungheresca Nord	bivio Via Pellizzoli	STEND. M.LE	200x140	45.85745378	12.3288542
16	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ungheresca Nord	bivio Via Pellizzoli	STEND. M.LE	200x140	45.85746663	12.32883375
17	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Ungheresca Nord	Chiesa	STEND. B.LE	140x100x2	45.85935025	12.33412709
18	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colonna	Chiesa	STEND. M.LE	140x200	45.81895869	12.31112178
19	COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Colonna	Poste	STEND. B.LE	140x100x2	45.81939938	12.30811

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **56,00 m²** - Istituzionale: **12,60 m²** - Totale: **68,60 m²**